

Zeitschrift: Rivista Militare Ticinese
Herausgeber: Amministrazione RMSI
Band: 4 (1931)
Heft: 1

Artikel: Soccorso alle famiglie dei militari
Autor: Riva, Waldo
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-239413>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 03.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Soccorso alle famiglie dei militari.

Ossequiando alle disposizioni della legge 12 Aprile 1907 sull' O. M. il Consiglio federale emanava il 21 Gennaio 1910 un'ordinanza regolante la materia della concessione di sussidi a quelle famiglie che per avere un milite in servizio, venissero a cadere in miseria. L'ordinanza visse la sua vita regolare, ma il cambiare dei tempi, il travolgimento anzi delle condizioni recato dalla guerra e dal dopoguerra, resero necessaria una nuova ordinanza più conforme di quella del 1910 alle attuali condizioni di vita del nostro paese.

L'ordinanza ribadisce il concetto già consacrato nell' O. M. del 1907 che le famiglie dei militari messe al beneficio di questi soccorsi non devono essere considerate come a carico dell'assistenza pubblica, nonchè quello della ripartizione dell'onere dei soccorsi stessi fra il Cantone e la Confederazione: per un quarto al primo e per tre quarti alla seconda.

Mantenuti questi principi, l'ultimo, a nostro avviso, tale da ovviare ad un eccessivo carico delle prestazioni dello Stato per i militi bisognosi e le loro famiglie, esercitandosi in ogni singolo caso il controllo del Comune che decide in prima istanza dei soccorsi e li anticipa a suo rischio, il Consiglio federale ha emanato in data 9 Gennaio a. c. una nuova ordinanza in materia.

Questo sussidio è un giusto riconoscimento delle conseguenze del servizio militare obbligatorio: se ogni cittadino deve fare il suo dovere verso la Patria, non si può affermare con uguale certezza che ogni soldato possa provvedere per il periodo della sua assenza da casa al mantenimento della famiglia. La Confederazione deve quindi intervenire.

I soccorsi durano per il periodo nel quale il milite si trova in servizio, rispettivamente percepisce il soldo, quindi anche in caso di malattia, congedo od arresto per ragioni militari.

Il soccorso va a favore delle persone alle quali il milite prima della sua entrata in servizio provvedeva, anche se di nazionalità straniera, ritenuto che queste persone formino parte dell'economia domestica del milite.

Per contro se lo stesso percepisce già un sussidio dall'assicurazione militare; se presta servizio senza diritto al soldo (scuola di tiro per i rimasti) se prima del servizio si trovava senza lavoro, salvo il caso in cui usufruisse già di una cassa di disoccupazione o dimostrasse che gli sarebbe stato possibile trovare lavoro nel tempo richiesto dal servizio*);

*) Non è necessaria questa dimostrazione quando il servizio duri a lungo, in ogni caso però più di un corso di ripetizione.

infine se le condizioni economiche sue e della sua famiglia gli avrebbero permesso di fare a meno del sussidio, qualora avesse usato della necessaria previdenza, il soccorso non viene concesso.

Per le famiglie dei militi che lavorano per conto proprio, il soccorso diviene esigibile allorchè sia provato che il guadagno cessi per il fatto dell'assenza in servizio del milite, e la famiglia cada quindi in indigenza.

Le quote di soccorso vanno da fr. 2,90 per adulti domiciliati in una città a fr. 0,70 giornalieri per i fanciulli delle campagne.

Gli allievi sott'ufficiali od i S. U. alla S. R. possono chiedere un aumento del 30 per cento su questi sussidi, ed i congiunti delle reclute ammogliate, del 20 per cento.

Per il computo dei sussidi, va tenuto conto della situazione patrimoniale dei militi e del guadagno dei membri della loro famiglia; fr. 3.- giornalieri di guadagno della moglie non entrano in linea di conto, se esso però è superiore va calcolato interamente per le famiglie senza figli e per metà per quelle con prole.

Influiscono pure sulla decisione i guadagni dei congiunti viventi con o fuori dell'economia domestica del milite, così come le prestazioni delle casse ammalati od assicurazioni, in quanto queste ultime non servono unicamente a coprire le spese dovute a malattia od infortunio.

Le domande di soccorso vanno presentate all'autorità comunale prima dell'entrata in servizio o tosto che il milite vi si sia presentato, ritenuto che il milite deve provare, se richiesto, la fondatezza della sua domanda.

L'autorità comunale dal canto proprio dovrà vagliare la domanda e fare rapporto all'autorità cantonale.

Il ricorso all'autorità cantonale contro la decisione di quella comunale è possibile solo entro 14 giorni dalla comunicazione della decisione ed al commissariato centrale di guerra contro la decisione dell'autorità cantonale pure entro 14 giorni dalla comunicazione di questa all'autorità comunale.

Indifferente per noi il fatto del regolamento dei conti che avviene per il tramite del commissariato centrale di guerra, indifferente dico, perchè ad un ufficiale di truppa devono interessare solo le modalità e le condizioni da assolversi e che devono verificarsi perchè un milite possa avere diritto ad un sussidio.

Qualora la decisione di un soccorso fosse seguita dal suo effettivo stanziamento e venisse successivamente revocata, da una autorità superiore che annulla quindi la concessione del sussidio stesso, questo,

purchè non sia stato ottenuto con mezzi fraudolenti, non potrà essere chiesto in restituzione ai rispettivi beneficiari.

Sembra che il Consiglio Federale abbia voluto tener conto del fatto che se un sussidio venne accordato dal Comune e revocato da una autorità superiore, esso debba aver avuto un certo fondamento, e non costituisca perciò un indebito arricchimento, come previsto dal C. O.

Il Consiglio federale ha poi emanato le disposizioni esecutive concernenti la predetta ordinanza che diamo qui sotto nella parte che più ci interessa, come pure l'importo dei sussidi di cui parlammo più sopra.

Quote dei soccorsi :

	Città	Centri semi urbani	Campagne
Adulti ed adolescenti con guadagno proprio	2. 90	2. 60	2. 20
Adolescenti sopra ai 15 anni	2. —	1. 70	1. 40
Ragazzi dai 10 ai 15 anni	1. 50	1. 20	— . 90
Ragazzi di meno di 10 anni	1. —	— . 80	— . 70

Reddito del milite e suoi congiunti che esclude la possibilità di sussidio :

	A Famiglie senza figli	B Famiglie con 1 o 2 figli
in città	14. —	18. —
centri semi urbani	13. —	17. —
campagne	11. —	15. —

Per redditi inferiori fino a :

in città	11. —	15. —
centri semi urbani	10. —	14. —
campagne	9. —	12. —

le quote massime dei soccorsi saranno ridotte fino al 50 per cento.

Queste norme valgono soltanto per i servizi della durata di un corso di ripetizione.

Per famiglie con più di 2 figli i redditi sotto B saranno aumentati di 1 fr. per figlio.

Per il computo del guadagno medio, fa stato la settimana di 7 giorni, comprendendo quindi anche la domenica nel periodo dei 6 giorni lavorativi.

I^c. Ten. WALDO RIVA.